

## REGOLAMENTO (CE) N. 564/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) I codici NC e TARIC 0304 29 61 10, 0304 99 99 31, 3902 90 90 97, 3903 90 90 85, 7410 21 00 70, 7606 12 91 20 e 7606 12 93 20 per cinque prodotti che sono attualmente elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 dovrebbero essere soppressi in quanto non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.
- (3) Occorre modificare la designazione di trentadue sospensioni contenute nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni dovrebbero essere sopprese dall'elenco di cui a detto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare tali sospensioni con un asterisco nella prima colonna dell'allegato I e dell'allegato II del presente regolamento.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96 per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di

talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi <sup>(2)</sup>.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (6) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore. Per quanto riguarda i prodotti del codice NC e TARIC 9001 90 00 60, la nuova designazione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

- 1) sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) sono sopprese le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la designazione dei prodotti con il codice NC e TARIC 9001 90 00 60 elencati nell'allegato I del presente regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. MIKO

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.